

▶ Se il Vigile non fa la multa è omissione di atti d'ufficio?

Non commette il reato di omissione d'atti d'ufficio (Art 328 cod. pen.) la polizia, il vigile o il carabiniere che non eleva la contravvenzione per violazione del codice della strada nei confronti degli automobilisti pur passibili di multa. Lo ha detto la Cassazione in una recente sentenza (Cass. sent. n. 32594/15 del 24.07.2015.).

Quante volte abbiamo visto il vigile urbano aprire il taccuino delle multe solo nei confronti di alcune automobili, mentre tante altre, nelle stesse condizioni, sono riuscite a passare "immacolate" dal controllo. Giusto o meno socialmente e/o a livello disciplinare, tale comportamento non costituisce un reato. Dunque, il vigile, pur consapevole della condotta dell'automobilista passibile di sanzione, che nulla fa per multarlo, non può essere denunciato.

Secondo infatti i giudici, il concetto di "omissione di atti d'ufficio" va interpretato in modo assai ristretto. In particolare, per "atto di ufficio" (che il pubblico ufficiale deve compiere senza ritardo per ragione di giustizia) si intende solo "un ordine o provvedimento autorizzato da una norma diretto a rendere possibile, o più agevole, l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria". Si tratta, più nel dettaglio di atti di ufficio dovuti per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità.

Dunque, si ha omissione di atti d'ufficio solo se il comportamento dell'agente (in questo caso assente) è necessario per l'emanazione di un provvedimento del giudice, del PM o degli ufficiali di polizia giudiziaria; non si estende, invece, agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare (come appunto le multe, poiché non sono atti emessi dai predetti soggetti).